

LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE CONTENENTI F-GAS norme, obblighi e aspetti tecnici

www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

14 FEBBRAIO 2020

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario


1



Contenuto della sessione

- Normative di Riferimento
- Definizioni
- Luogo di raggruppamento ----- Deposito temporaneo
- Documento di trasporto [Allegati II, III] ----- Formulari
- Schedario [Allegati I] ----- Registri di carico/scarico

2



3

DISTRIBUTORE (veditore) persona fisica o giuridica iscritta al registro imprese (legge 580 del 29/12/1993), che, operando nella catena di approvvigionamento, **rende disponibile** sul mercato un'AEE.

“rendere disponibile” o “messa a disposizione sul mercato” => fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Rientrano così nella figura del “distributore” tutti coloro i quali mettono a disposizione di terzi, nell'ambito delle propria attività, un bene coincidente con una apparecchiatura elettrica ed elettronica, quindi anche **televendite, installatori e centri di assistenza RAEE.**

 D.lgs. 49/2014

ecomcamere

4



RUOLO DEL VENDITORE

Dal 18 giugno 2010,

al momento della VENDITA di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico

- i VENDITORI RAEE

hanno l'**obbligo** di ritirare gratis, presso il punto vendita o presso il domicilio del cliente, l'apparecchiatura equivalente (= con funzione analoga).

Gli ACQUIRENTI (utilizzatori) di elettrodomestici e attrezzature elettriche ed elettroniche (dalla tv al phon, dal frigo al forno, dal telefonino al computer) **possono** consegnare gratuitamente le loro apparecchiature usate ai venditori nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

ecocamere

5



OBBLIGHI DEL VENDITORE

- RITIRO dai clienti delle vecchie apparecchiature presso il punto vendita o presso il domicilio del cliente.
- DEPOSITO in luogo idoneo (Raggruppamento).
- TRASPORTO presso i Centri di Raccolta dei RAEE (art. 11 c.2 D.lgs. 49/14) o presso impianti autorizzati.
- FORNIRE INFORMAZIONI ai consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali oppure mediante indicazione nel sito internet.

ADEMPIMENTI DEL VENDITORE

- Iscrivere all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
- Registrarsi al Centro di Coordinamento RAEE. La registrazione non comporta alcun onere e si effettua dal portale.

ecocamere

6



INSTALLATORI E GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita)

Gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica sono i soggetti che a titolo professionale, rispettivamente installano o sostituiscono in garanzia, ovvero installano, mantengono e riparano AEE.

Gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica non iscritti alla CCIAA anche per attività di vendita non rientrano nella definizione di "VENDITORE" e quindi non sono obbligati al ritiro gratuito dei RAEE.

Le disposizioni semplificate previste dal DM 65/2010 si applicano anche al ritiro di RAEE di questi operatori con alcune limitazioni.

ecocamere

7



II DEPOSITO

PUNTO VENDITA

ALTRO LUOGO (RAGGRUPPAMENTO) che deve essere dichiarato al momento dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Nel caso degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica
Il deposito deve coincidere con i locali del proprio esercizio

DURATA MASSIMA DEL DEPOSITO

- 3 mesi

- quando il quantitativo depositato raggiunge i 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti

in ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 kg, la durata del deposito non deve superare un anno.

- tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 allegato I regolamento n. 185 del 25 settembre 2007, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 (stesso allegato), solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, c.5 D.lgs. 152/06.

ecocamere

8



GESTIONE DEI RAEE RITIRATI

II DEPOSITO PRESSO IL PUNTO VENDITA (RAGGRUPPAMENTO)

deve avvenire in luogo:

- a) idoneo;
- b) non accessibile a terzi;
- c) pavimentato;

i RAEE devono essere:

- d) **protetti** dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
 - e) **tenere separati i rifiuti pericolosi**;
 - f) **mantenuti nello stato** in cui sono stati consegnati senza manometterli.
- Non è consentito togliere e/o smontare parte della apparecchiature.
E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

ecocamere

9



SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO

(conforme al modello di cui all'Allegato 1 del Decreto 8 marzo 2010 n. 65)

Conferimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ai distributori, agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica delle stesse apparecchiature.

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

Residenza o domicilio

Comune

via

n.

Codice fiscale _____

Ubicazione dell'esercizio

Comune

via

n.

Eventuale luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita (solo per i Distributori)

Comune

via

n.

TIPOLOGIA DI RAEE GESTITI

DOMESTICI

PROFESSIONALI

Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Sezione di n.



ALLEGATO I, DM 65/10

ecocamere



10

Descrizione (1)		Descrizione (2)	
Codice Elenco rifiuti		Codice Elenco rifiuti	
Quantità (numero pezzi)		Quantità (numero pezzi)	
Descrizione (3)		Descrizione (4)	
Codice Elenco rifiuti		Codice Elenco rifiuti	
Quantità (numero pezzi)		Quantità (numero pezzi)	
Descrizione (5)		Descrizione (6)	
Codice Elenco rifiuti		Codice Elenco rifiuti	
Quantità (numero pezzi)		Quantità (numero pezzi)	
Annotazioni:			
FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' STATO EFFETTUATO IL RITIRO			
FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA			
FIRMA DEL TRASPORTATORE			
FIRMA DEL DESTINATARIO			

  ALLEGATO II, DM 65/10

ecocamere

13

IL TRASPORTO DEI RAEE DA PARTE DI INSTALLATORI E GESTORI DEI CENTRI ASSISTENZA



Tali soggetti possono eseguire il trasporto solo con mezzi propri.

Il trasporto è accompagnato:

- dal documento di autocertificazione della provenienza domestica dei RAEE e
- dalla copia fotostatica di un documento di identità del cliente.

Il trasporto può avvenire in base a 2 percorsi:

- dal domicilio del cliente verso il punto assistenza o verso il CdR
- dal punto assistenza (raggruppamento) verso il CdR

 D.M. 8 marzo 2010 n. 65

ecocamere

14

DOCUMENTO ATTESTANTE LA PROVENIENZA



RITIRO PRESSO IL PROPRIO ESERCIZIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto _____
installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede
in _____
partita IVA _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, **dichiara che:**

le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di cui al documento di
Trasporto n. _____ del _____
sono state conferite in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione /manutenzione/
assistenza presso il proprio esercizio da clientela costituita esclusivamente da nuclei domestici.

DATA __ / __ / ____

FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA



ALLEGATO III, DM 65/10

ecocamere

15

DOCUMENTO ATTESTANTE LA PROVENIENZA



RITIRO DAL DOMICILIO DEL CLIENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto _____
installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede
in _____
partita IVA _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, **dichiara che:**

il giorno _____

presso l'abitazione del Sig. _____

ubicata in _____ a _____

in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione/manutenzione/assistenza ha prelevato l'apparecchiatura
elettrica ed elettronica fuori uso, accompagnata dal documento di

Trasporto n. _____ del _____

DATA __ / __ / ____


FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA



ALLEGATO III, DM 65/10

ecocamere

16



17

Cosa si intende per MANUTENZIONE (sintesi di alcune definizioni estratte da diversi dizionari)

Complesso delle operazioni necessarie a “conservare la conveniente **funzionalità ed efficienza**”, ma anche **rinnovare e sostituire** parti strutturali degli edifici e degli impianti.

dove per **funzionalità** si intende “la rispondenza a specifiche esigenze” **e per efficienza** “la capacità costante di rendimento e di rispondenza alle proprie funzioni o ai propri fini” **mentre rinnovare e sostituire** -> realizzare opere che portano a rinnovare senza alterare volumetria e destinazione d’uso

Quindi è nell’ambito delle attività di manutenzione che si possono generare rifiuti per i quali è necessaria una corretta gestione, cioè:

- definire il produttore
- definire il luogo di produzione
- effettuare il deposito temporaneo
- mantenere la tracciabilità

le definizioni di cosa rientra negli interventi sopra indicati le troviamo nel DPR 380/2001 (edilizia).
In particolare si applica:
nelle **attività di manutenzione ordinaria** (DPR 380/01, art. 3, comma 1 lett. a) che
nelle **attività di manutenzione straordinaria** (DPR 380/01, art. 3, comma 1 lett. b).

18

Cosa si intende per MANUTENZIONE o ASSISTENZA [Regolamento (UE) n. 571/2014 del parlamento europeo]



Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinate a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas, in particolare quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite.

 Art. 2 punto 21) del regolamento 571/2014

Attraverso le attività sarà possibile effettuare:

riciclaggio -> si intende "il riutilizzo di un gas recuperato allo scopo di ottenere un rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto [non è rifiuto]

 Art. 2 punto 15) del regolamento 571/2014

rigenerazione -> si intende "il ritrattamento di un gas recuperato allo scopo di ottenere un rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto [è rifiuto]

 Art. 2 punto 16) del regolamento 571/2014

distruzione -> si intende "il processo tramite il quale tutto un gas o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas.. [è rifiuto]

 Art. 2 punto 17) del regolamento 571/2014

Tutte attività che fanno parte del **recupero** -> raccolta, stoccaggio di gas proveniente da prodotti, inclusi contenitori e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature

 Art. 2 punto 14) del regolamento 571/2014

ecocamere

19

Quali sono alcune delle norme a cui porre attenzione



Regolamento europeo UE 571/2014

Regolamento europeo UE 2067/2015 [Fgas competenze]

Decreto del Presidente della Repubblica 146/2018 (recepisce il regolamento europeo 571/2014 ed abroga il regolamento UE 842/2006

D.lgs. 152/2006, parte IV - [rifiuti]

ADR per il trasporto dei gas su strada (trasporto su strada di merci pericolose)

Sicurezza sul lavoro

Etichettatura sostanze e miscele pericolose

Apparecchiature in pressione

Norme tecniche:

EN 378 -1:2017-> requisiti di base, definizioni, classificazione, e criteri di selezione

EN 378- 4:2017 -> conduzione, manutenzione, riparazione e recupero

{ Dal 16 gennaio 2020 -> EN 378 - 4:2020

EN 13313:2011 -> competenze del personale

ecocamere

20



Il D.lgs. 152/2006 ha specifiche **norme derogatorie** per i rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività di manutenzione, quali:

- Luogo di produzione dei rifiuti
- Deposito temporaneo
- Trasporto dei rifiuti

In particolare:

- ✓ **l'art. 230** – rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
 - **comma 1**, attività di manutenzioni delle infrastrutture a rete
 - **comma 5**, pulizia delle reti fognarie
- ✓ **l'art. 266, comma 4** - rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria.

ecocamere

21



Sono "**produttori di rifiuti**": il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (produttore iniziale) oltre a chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

La modifica:

interviene sulla definizione di produttore comprendendo in tale definizione anche quella di **DETENTORE** (art. 183, lettera h. – persona fisica o giuridica che ne è in possesso),

riprende quanto indicato nella sentenza della CASSAZIONE PENALE SEZ. III 36963/2005 e 4957/2000 (che recita: deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione).

Quindi i produttori di rifiuti:

- sono responsabili della corretta gestione del rifiuto come indicato all'art. 188;
- devono gestire in conformità a quanto indicato negli articoli 177, 179.



Art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs. 152/2006

ecocamere

22



E' **rifiuto** " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "



Art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006



ESEMPI DI:

OGGETTIVO -> tutto ciò che è esausto/fuori uso: pile, batterie, olio vegetale/minerale...

SOGGETTIVO -> tutto ciò che è funzionante o esistono canali di riparazione, riuso o alternative previste dalla legge [disciplina sottoprodotti]. In questi casi è una scelta del soggetto che li detiene (mobile vecchio, computer, abbigliamento, metalli ferrosi, ...).

Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto".



Art. 183, comma 1, lett. b) D.lgs. 152/2006

ecocamere

23



E' «**deposito temporaneo**»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci,

alle seguenti condizioni:

Con cadenza almeno trimestrale

o

Quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi, comunque non può mai essere superato l'anno.

Per **luogo di produzione** si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto.



Art. 183, comma 1, lett. bb) D.lgs. 152/2006

Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche.

Oltre alle norme che disciplinano:

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1. Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Il produttore deve essere in grado di dimostrare, ai fini del rispetto temporale e/o quantitativo, la data di produzione del rifiuto da gestire, attraverso registri di carico e scarico o altra documentazione.

ecocamere

24

Luogo di produzione



Cass. Pen. 18 luglio 2011, n. 28204

“Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell’ impresa, a tal fine è necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene “.

Cass. Pen., sez. III 8 febbraio 2013, n. 6295

“Il collegamento funzionale tra luogo di produzione del rifiuto e quello del deposito temporaneo deve essere interpretato in modo restrittivo, intendendosi come legame funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e contiguo terreno di deposito degli stessi.”

Cass. Pen., sez. III 30 ottobre 2018, n. 49674

Il deposito che non rispetta le condizioni richieste dall’art. 183 del D.lgs. 152/2006, anche se collegato funzionalmente al luogo di produzione del rifiuto, non può essere qualificato come "temporaneo".

la Suprema Corte ha ricordato che la contiguità tra le due aree (di produzione e di deposito) non è l’unica condizione posta dall’arti. 183 del D.lgs. 152/6 affinché possa si possa parlare di "deposito temporaneo".

La norma richiede precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche.

ecocamere

25



I rifiuti provenienti da **attività di manutenzione** o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Anche in questo caso, per le attività di piccola manutenzione, l’introduzione del comma 4 sembra essere una semplificazione introdotta dal legislatore (finzione giuridica).

Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è quindi stabilire **chi sia il produttore del rifiuto e quale il luogo di produzione:**

- Il rifiuto si genera nel momento in cui si svolge l’attività di manutenzione.
- Chi svolge l’attività di manutenzione è il produttore del rifiuto.
- Il luogo dove è svolta l’attività di manutenzione si configura come luogo di produzione del rifiuto.

 Art. 266, comma 4, D.lgs. 152/06

ecocamere

26

Quindi la semplificazione (finzione giuridica) che porta ad affermare che i rifiuti provenienti da attività di manutenzione debbano essere considerati prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, porta anche a stabilire che:



- **il deposito temporaneo** risulta essere la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di manutenzione,
- **il registro di carico e scarico** va tenuto presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di manutenzione,
- per quanto riguarda **il formulario** si ricorda che il rifiuto è prodotto nel luogo dove si svolge l'attività di manutenzione.

Due sono gli orientamenti per l'utilizzo del formulario durante il trasporto dal luogo di effettiva produzione del rifiuto alla sede indicata.

ATTENZIONE: Se il rifiuto viene trasportato direttamente all'impianto di gestione è necessario il formulario.

Ricordiamo che il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dallo stesso produttore, in modo occasionale e saltuario, con quantità che non eccedano i 30 kg / l esclude il formulario (art. 193 comma 4).



Art. 266, comma 4, D.lgs. 152/06

ecocamere

27

Quali sono i due orientamenti relativamente all'utilizzo del formulario?



a) Serve il formulario in quanto:

- L'art. 193, comma 1, del D.lgs. 152/06 -> "durante il trasporto, effettuato da Enti ed Imprese, i rifiuti sono accompagnati da formulario ...".

- L'art. 193 comma 4 e 4-bis del D.lgs. 152/06 -> "le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ... ne ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg/l...".

- Tra le esclusioni di cui al comma 5 D.lgs. 152/06 non rientrano i rifiuti da manutenzione.

- Va ricordata anche l'indicazione della Cassazione Pen. Sez. III n. 17460 del 12 maggio 2012, la quale riporta "trasferimento comportante instradamento da tale luogo (luogo vero di produzione) a quello giuridico di produzione".

--->

ecocamere

28

--->



b) Non Serve il formulario in quanto:

- L'art. 230, comma 1, del D.lgs. 152/06 ammette, come luogo di produzione dei rifiuti di infrastrutture tre possibili scelte
- L'art. 266, comma 4, del D.lgs. 152/06 cita: i rifiuti provenienti da attività di manutenzione e assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività.
- La possibilità del trasporto senza il formulario è sostenuta dal fatto che il deposito temporaneo, ammesso presso il luogo di concentrazione/sede del manutentore/cantiere non può essere preceduto da un'operazione di trasporto in senso giuridico.
- La possibilità del trasporto senza formulario si può dedurre dal DM 145 / 98 che prevede:
 - l'indicazione nella casella (2) "destinatario" dei dati relativi all'impresa che effettua il recupero o lo smaltimento, oltre ai riferimenti dell'autorizzazione alla gestione del rifiuto,
 - l'indicazione nella casella (5) se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero/smaltimento,
 - l'indicazione, nella casella (11) da parte del destinatario dei rifiuti se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto.

Per tutte le ragioni su esposte si ritiene che le fasi relative alla raccolta e al trasporto, rientranti a pieno nella gestione del rifiuto, iniziano giuridicamente dopo il deposito temporaneo, tenuto presso il luogo di produzione, in questo caso coincidente con una sede diversa da quella di effettiva produzione del rifiuto.

ecocamere

29

**FORMULARIO PER IL TRASPORTO
Modelli 1/2**

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: Del .. /.. /..
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro:



(1) Produttore/Detentore:

Unità locale
C.fisc: N.Aut/Albo: del .../.../.....

(2) Destinatario:

Unità locale
C.fisc: N.Aut/Albo: del .../.../.....

(3) Trasportatore del rifiuto:

Unità locale
C.fisc: N.Aut/A.lbo: del .../.../.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

Annotazioni

(4) Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione
Codice Europeo: /.....
Stato fisico: (1) (2) (3) (4)
Caratteristiche di pericolo:
N. Colli/contenitori:

30

FORMULARIO PER IL TRASPORTO
Modelli 2/2



(5) Rifiuto destinato a:
(recupero/smaltimento)
Caratteristiche chimico-fisiche:

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:)
(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve):

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

9) Firme:
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE **
FIRMA DEL TRASPORTATORE: **

(10) Cognome e Nome conducente

Targa automezzo:

Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del /.... /.....

(11) - Riservato al destinatario
Si dichiara che il carico è stato:
(-) accettato per intero
(-) accettato per seguente quantità (Kg o litri):
(-) respinto per le seguenti motivazioni:

Data .../...../..... FIRMA DEL DESTINATARIO *.....*

31

TRATTO DA UN QUESITO POSTO DA UN'IMPRESA AL MINISTERO DELL'AMBIENTE



Oggetto: Interventi di manutenzione su impianti antincendio contenenti halon – trasporto delle bombole contenenti il gas estinguente.

Per completezza trattandosi di interventi di manutenzione si rappresenta che al caso di specie possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 266 del d.lgs. 152/06 il quale stabilisce che il luogo di produzione dei rifiuti da attività di manutenzione può coincidere con un luogo diverso rispetto a quello di effettiva origine. Ciò costituisce una *fictio iuris* rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) che fornisce precise indicazioni in merito al luogo di realizzazione del deposito temporaneo. Questo non viene ad essere realizzato presso il reale luogo di produzione del rifiuto (sede dell'intervento di manutenzione), bensì in quello giuridico (fittizio) rappresentato dalla sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. In quella sede verrà realizzato il deposito temporaneo, secondo le indicazioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs.152/06, ma i rifiuti vi giungeranno nel rispetto della disciplina sul trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto, perché la movimentazione dal luogo effettivo di produzione al luogo giuridico di produzione del rifiuto avviene mediante trasporto su strada (Cassazione Penale sezione III 10 maggio 2012, n. 17460).

Pertanto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 188-ter, tali rifiuti dovranno essere accompagnati durante la movimentazione dal formulario di identificazione dei rifiuti FIR oppure dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), indicando, nella documentazione di trasporto, produttore del rifiuto, trasportatore e destinatario come coincidenti. Il registro di carico e scarico dovrà inoltre essere detenuto e conservato presso il luogo ove si realizza il deposito temporaneo. Infine poiché il manutentore trasporta i rifiuti da se stesso prodotti deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, usufruendo eventualmente dell'iscrizione agevolata se soddisfa le condizioni di cui al comma 8 del summenzionato articolo 212.

32

FORMULARIO
4 copia

m_amte.RIN.REGISTRO
UFFICIALE.USCITA.Prot.0012641.30-
07-2018




*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI
E L'INQUINAMENTO

DIVISIONE III - PIANIFICAZIONE, TRACCIABILITA'
E VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Dott. Giampiero Menegazzo
Direttore Generale
CONFINDUSTRIA Venezia
Via delle Industrie 19
30175 Venezia Marghera
confindustria.veneziarovigo@pec.it

OGGETTO: QUESITO SU TRASMISSIONE A MEZZO PEC DELLA IV COPIA DEL FORMULARIO DI
TRASPORTO RIFIUTI (RIF. PROT. 9336/RIN DEL 7.6.2018)

Con riferimento al quesito inerente l'applicazione dell'articolo 1, comma 1135 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si rappresenta quanto segue.

La norma citata, introducendo nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 l'articolo 194-bis, riconosce espressamente la possibilità di procedere alla trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti, anche mediante posta elettronica certificata.

Al riguardo, si ritiene che gli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo n.152 cit. possano essere assolti, in alternativa alla ordinaria trasmissione della copia cartacea, con diverse modalità.

La prima prevede che la scansione della IV copia del formulario, debitamente firmata da produttore, trasportatore e gestore, possa essere trasmessa con PEC dal trasportatore, senza firma digitale, sostituendo, così, la trasmissione della copia cartacea a ricalco. La trasmissione via PEC è consentita a condizione che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale, ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. D'altra parte, il produttore assolve correttamente agli obblighi di conservazione previsti dalla legge mediante la stampa del file trasmessogli a mezzo PEC, ovvero dell'originale ricevuto in forma cartacea.

In alternativa, la seconda soluzione attuabile dalle imprese in possesso di firma digitale e di un sistema di archiviazione in linea con i requisiti previsti dal CAD, prevede che la scansione della IV copia del formulario, debitamente firmata da produttore, trasportatore e gestore, possa essere firmata digitalmente dal trasportatore e trasmessa via PEC al produttore, sostituendo in tutto e per tutto, ad ogni effetto, la trasmissione materiale di detta quarta copia. La conservazione del documento in formato digitale presuppone il rispetto delle regole previste dal CAD.

Il Dirigente
Dott.ssa Ilde Gaudiglio

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57228221 - Fax 06-57228612 e-mail: RIN-3@miamambiente.it
e-mail PEC: dirig@PEC.miamambiente.it



35

Ecocerved

MUD Telematico

Banca Dati Albo gestori ambientali

Registro F-gas

CircolaRAEE

Banca Dati F-gas

MUD Comuni

EcoCamere

Registro AEE

Elenco Sottoprodotti

MUD Semplificato

EcoDesk Registro Pile

Albo gestori ambientali



36